

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 103 DEL 25/01/2024

O G G E T T O

ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA"

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 109/24

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) è istituita ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e le sue attribuzioni sono disciplinate dall'art. 50 del predetto D.Lgs.e s.m.i. e dal CCNQ del 10/07/1996.

Considerata l'opportunità, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, di adottare una regolamentazione aziendale in materia di modalità di espletamento delle funzioni dei RLS.

Dato atto che l'Amministrazione ha inviato a titolo di informativa la bozza del "Regolamento sulle modalità di espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" alle Organizzazioni Sindacali in data 08/11/2023 e 23/11/2023.

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali.

Si propone di recepire il "Regolamento sulle modalità di espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare il "Regolamento sulle modalità di espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)


Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)


IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>ULSS8 BERICA</p>	<p>REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</p> <p>Delibera n. del</p>	<p>REG-</p>	
<p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p>		<p>Revisione n. 0</p>	<p>Pag. 1 di 8</p>

**REGOLAMENTO SULLE
MODALITÀ DI
ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA**

	<p align="center">REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</p> <p align="center">Delibera n. del</p>	REG-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0	Pag. 2 di 8

Art. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di espletamento delle funzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS).

Art. 2 RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

La figura del RLS è prevista dall'art. 47 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il numero dei RLS è stabilito dalla contrattazione collettiva in numero minimo di 6 per le Aziende con più di 1000 lavoratori. L'Azienda ULSS n. 8, in relazione alle specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi connessi all'attività di lavoro ed alla complessa articolazione aziendale, ha definito con le Organizzazioni Sindacali che siano nominati fino a 16 RLS;

I RLS sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali, hanno mandato triennale con possibilità di rinnovo e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi RLS.

Qualora un RLS, non potesse più esercitare la funzione, le rappresentanze sindacali procederanno alla sua sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell'area di contrattazione di afferenza. In caso di dimissioni, il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto. Al termine del triennio d'incarico i RLS possono essere rieletti.


La Direzione Aziendale, preso atto dei nominativi di cui al punto precedente attraverso apposito provvedimento, ne dà notizia agli interessati, trasmettendogli copia del presente regolamento; comunica altresì i nominativi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP), ai Responsabili di Unità Operativa e a tutti i lavoratori mediante pubblicazione sulla pagina intranet aziendale e avviso sulla bacheca dell'Angolo del dipendente.

Art. 3 ATTRIBUZIONI DEI RLS

Le attribuzioni del RLS sono previste dall'art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dal CCNQ del 10/7/1996:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

Il diritto di accesso sarà esercitato nel rispetto delle esigenze ricollegate alle attività di servizio. Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro, per il tramite del RSPP, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al RSPP o ad un addetto da questi designato.

	REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Delibera n. del	REG-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0	Pag. 3 di 8

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei RLS;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n.81/2008 ;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 ;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;


n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008:

- il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. n. 81/2008;

- il RLS dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su sua richiesta e per l'espletamento della propria funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

	REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Delibera n. del	REG-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0	Pag. 4 di 8

Art. 4 PRINCIPI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI

Nel rispetto dei principi di buon andamento, di efficacia e di economicità, che devono in ogni circostanza caratterizzare le attività all'interno della Pubblica Amministrazione, anche considerato il contesto e la complessità dell'articolazione aziendale, ed al fine di rendere concreto nell'esercizio delle proprie funzioni di RLS lo scopo della normativa europea e nazionale in materia di sicurezza, gli stessi esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto delle modalità di seguito indicate.

Con riferimento ad attività programmate o programmabili:

gli organismi istituzionali competenti (U.O. SPP, Medico Competente, ecc.) sono tenuti a fornire ai RLS, di norma con cadenza mensile, il calendario delle attività per le quali è richiesta la presenza del RLS. I RLS consegnano copia del calendario in questione ai Responsabili dell'U.O. di afferenza/coordinatore del Servizio, onde consentire la predisposizione delle misure organizzative necessarie in funzione della non presenza nelle funzioni di servizio.


Con riferimento ad attività non programmate o non programmabili:

gli organismi istituzionali sono tenuti a dare notizia delle attività per le quali è necessaria la presenza del RLS con un preavviso di norma pari a 15 giorni, salvo emergenze, al referente dei RLS tramite e-mail, all'indirizzo rls@aulss8.veneto.it. Il RLS che sarà individuato per l'attività richiesta dovrà tempestivamente avvisare il proprio Responsabile di U.O./Coordinatore onde consentire la predisposizione delle misure organizzative necessarie in funzione della non presenza nelle funzioni di servizio.

I Responsabili delle UU.OO. di afferenza/coordinatori dei singoli RLS sono tenuti a consentire l'attività di questi ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.

Inoltre, i RLS:

- a) garantiscono la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, così da instaurare un rapporto di fiducia che li proponga come referenti per qualsiasi problema in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro;
- b) informano il datore di lavoro, per il tramite del RSPP, dei rischi individuati nel corso della loro attività ed in particolare a seguito delle visite ai luoghi di lavoro e formula, se necessario, anche per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste;
- c) organizzano l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire i turni di servizio presso la propria Unità Operativa. A tal fine è preferibile, quando possibile, che il l'accesso ai luoghi di lavoro venga svolto dagli RLS in servizio presso le sedi più vicine ai luoghi da visitare;

	<p align="center">REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</p> <p align="center">Delibera n. del</p>	REG-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0	Pag. 5 di 8

- d) formulano eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- e) partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle indette in materia dalla Direzione;
- f) collaborano nell'ambito delle proprie competenze con il Servizio di Prevenzione e Protezione per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa;
- k) frequentano i corsi e gli aggiornamenti relativi alla formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 con oneri a carico dell'Azienda;
- l) garantiscono il segreto in ordine ai processi lavorativi e ad eventuali programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
- m) garantiscono discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato;
- n) garantiscono, salvo casi di particolare impedimento, il mantenimento dell'incarico per tutto il periodo del mandato.


È facoltà dei RLS ricorrere alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene durante il lavoro.

Art. 5 GARANZIE E TUTELE DEI RLS

I RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Devono essere altresì messi a loro disposizione mezzi e spazi necessari all'esercizio delle loro funzioni e l'accesso ai dati in base all'art.18 comma 1 lettera r del D.Lgs. 81/2008. In particolare, è consentito l'utilizzo del mezzo aziendale per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa e dal presente Regolamento.

Art. 6 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

I RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza; l'Azienda garantisce la formazione e l'aggiornamento di legge mediante l'organizzazione di corsi interni e/o la partecipazione a corsi esterni.

	REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Delibera n. del	REG-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0	Pag. 6 di 8

Le ore di formazione sono da considerare orario di lavoro.

Art. 7 PERMESSI ORARI RETRIBUITI


Con riferimento al Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs.81/2008 riguardanti il RLS, sottoscritto il 10 luglio 1996 il monte ore complessivo a disposizione di ogni RLS del personale è di **40 ore annue per ogni rappresentante**.

Al fine di una gestione ottimale del monte ore di permessi, ogni RLS, per le attività di seguito specificate, ha diritto ad usufruire di 20 ore; le restanti 20 ore confluiscono in una “banca ore” gestita dal referente dei RLS che le potrà assegnare ai RLS sulla base delle necessità di volta in volta rilevate. Il referente RLS assume pertanto la gestione della predetta “banca ore”, mediante tenuta del conteggio delle ore utilizzate, al fine di non superarne l’ammontare.

L’utilizzo delle suddette ore avverrà tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio delle strutture presso cui i RLS prestano servizio, salvaguardando nel contempo la libertà operativa necessaria per svolgere adeguatamente l’esercizio delle funzioni, tenuto conto delle facoltà riconosciute dalla legge.

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50, comma 1, lett. b) c), d), g), i) ed l) del D.Lgs. 81/2008 non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro. Per le ulteriori attività del RLS è previsto l’utilizzo dei permessi, come sintetizzato nella tabella sotto riportata.

Attività effettuabili con <u>utilizzo del permesso</u>	Attività effettuabili in <u>orario di lavoro</u>
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;	b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;	c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di	d) è consultato in merito all'organizzazione della

	REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Delibera n. del	REG-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0	Pag. 7 di 8

vigilanza;	formazione di cui all'articolo 37;	
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;	g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;	
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;	i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;	
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;	l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;	
o) puo' fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.		


Le riunioni convocate dal referente dei RLS per attività di programmazione (per un massimo di 6 ore/anno), le riunioni convocate dal RSPP, nonché le riunioni convocate dal Coordinamento regionale dei RLS, sono da considerarsi orario di lavoro. Nel caso in cui le riunioni del Coordinamento regionale dei RLS siano effettuate fuori Azienda, i RLS parteciperanno utilizzando l'istituto della missione con riconoscimento delle spese di trasferta, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento aziendale in materia.

Art. 8 PROCEDURE PER UTILIZZO PERMESSI

Il referente dei RLS trasmette all'U.O.C. Gestione Risorse Umane la richiesta di inserimento del permesso per i RLS.

La richiesta di permesso con l'indicazione del luogo, dell'orario e dell'attività, dovrà essere inviata al Responsabile di U.O./coordinatore del RLS, onde permettere l'organizzazione del servizio, ed all'UOC Gestione Risorse Umane, nel rispetto del termine di cui all'art. 4.

La durata dei lavori è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato se svolta all'interno dell'orario di lavoro. Nel caso in cui l'attività superi l'orario teorico contrattuale, l'eccedenza oraria dovrà, di norma, essere recuperata entro il termine di tre mesi. **Il RLS deve timbrare**, l'U.O.C. Gestione Risorse Umane inserirà il giustificativo di presenza sulla base della richiesta di permesso inviata dal referente dei RLS.

	REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Delibera n. del	REG-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0	Pag. 8 di 8

Art. 9 TRASFERTE

In caso di trasferta, si rinvia alla disciplina prevista dal regolamento aziendale vigente.

Art. 10 MEZZI E STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEGLI RLS

Per l'espletamento delle proprie funzioni viene riconosciuta ai RLS la possibilità di effettuare degli spostamenti ad altre strutture interne all'Azienda.

Viene previsto il rimborso delle spese documentate, sostenute dai RLS per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti; le spese sono rimborsate in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni aziendali. E' consentito l'uso del mezzo aziendale e l'accesso alla mensa aziendale.

I RLS utilizzano i locali messi a disposizione dalla Direzione. Per le riunioni collegiali dei RLS ed eventuali incontri con gruppi di lavoratori l'Azienda consentirà l'uso delle sale riunioni dei presidi Aziendali previa richiesta formulata con adeguato anticipo.

L'Azienda mette a disposizione l'indirizzo di posta elettronica rls@aulss8.veneto.it per le comunicazioni istituzionali; lo stesso indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato dall'Azienda per le comunicazioni e le convocazioni ufficiali.

L'Azienda mette a disposizione nella intranet aziendale una pagina dedicata, con le indicazioni dell'attività dei RLS, i nominativi ed i contatti degli stessi

Art. 11 RIUNIONI PERIODICHE

La convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008 (che si tiene di norma una volta l'anno) deve avvenire con preavviso di almeno 5 gg lavorativi con ordine del giorno scritto, sia che la richiesta parta dall'Amministrazione.

Tale riunione si svolge in orario di lavoro al di fuori del monte ore assegnato a ciascun RLS.

Art. 12 NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al CCNQ sottoscritto il 10 luglio 1996, al D.Lgs.n. 81/08 e s.m.i. e alle disposizioni vigenti in materia.